

N. R.G. 3168/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

**RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. **3168/2024** promossa da:

**R.R.** (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. C.M. elettivamente domiciliato in ..., presso il difensore avv. C.M.

**APPELLANTE**

contro

**L'ENTE PARCO** (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. C.G., elettivamente domiciliato in ..., presso il difensore avv. C.G.

**ASSICURAZIONE S.P.A.** (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. C.A., elettivamente domiciliato in ..., presso il difensore avv. C.A.

**APPELLATI**

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 21.1.2016 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

**L'appellante** ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza n. 118/2024, R.G. 1019/2023, pubblicata il 17.03.2024, dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa è avvenuto per esclusiva colpa **DELL'ENTE PARCO**, condannando l'Ente al risarcimento dei danni subiti dall'appellante quantificati nell'importo di € 891,82, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori, vinte le spese del doppio grado.

**L'ENTE PARCO** ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale.

In caso di accoglimento dell'impugnazione ha chiesto di essere manlevato da **ASSICURAZIONE S.P.A.** obbligata, in virtù di polizza di responsabilità civile n. 028 00315970, a garantire **L'ENTE PARCO**.

**GENERALI ITALIA S.P.A.** ha chiesto il rigetto dell'appello.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 25.10.2024 R.R. ha impugnato la sentenza n. 118/2024, pubblicata il 17.03.2024, emessa dal Giudice di pace Pescara.

A sostegno dell'impugnazione ha dedotto che il giudice di primo grado, omettendo di valutare adeguatamente le prove da lui allegate, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni da lui subiti il 31.12.2017 alle ore 17:55 mentre procedeva a velocità moderata sulla ..., con direzione ... (...) - ..., quando, giunto all'altezza del Km ..., in prossimità del bivio per la ... l'autovettura ... targata ... da lui condotta ed a lui intestata era stata urtata da un capriolo che, saltando sulla strada dalla ripida scarpata adiacente la carreggiata, aveva improvvisamente attraversato la corsia da lui percorsa.

Evidenziava che le modalità del sinistro erano state accertate dalla pattuglia dei Carabinieri Forestali, intervenuta per effettuare i rilievi, che aveva accertato la presenza del capriolo a terra, fuori dalla sede stradale, nonché la presenza di peli dell'animale, attaccati nei punti in cui la carrozzeria della vettura era stata danneggiata.

Nel verbale era inoltre precisato che *“la quota chilometrica risulta: non illuminata, non dotata di recinzioni o altri accorgimenti che possano impedire la circolazione degli animali selvatici in carreggiata stradale e la scarpata oltre che essere molto ripida presenta vegetazione, arbustiva ed arborea arriva al limite della cunetta. Altresì nel tratto di strada interessato dall'evento si sono verificati numerosi altri incidenti tra fauna selvatica ed autovetture in transito e numerosissimi sono i transetti di attraversamento di fauna selvatica sui bordi del tratto stradale in questione”*

Avendo provato l'inadeguata gestione e la negligenza dell'Ente convenuto che, contravvenendo ai doveri a lui imposti ex lege (L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 4) non aveva posto in essere alcuna attività diretta ad evitare l'anomala ed incontrollata proliferazione e la presenza di animali selvatici sul tratto di strada ove si era verificato il sinistro, chiedeva che il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, condannasse l'Ente convenuto al risarcimento dei danni da lui subiti a causa del danneggiamento della vettura ... targata ... di sua proprietà.

2. Con comparsa depositata l'11.12.2024 si è costituito l'ENTE PARCO chiedendo la conferma della sentenza impugnata e, in caso di accoglimento dell'impugnazione di essere manlevato da ASSICURAZIONE S.P.A. obbligata, in virtù di polizza di responsabilità civile n. ..., a garantire l'ENTE PARCO. illimitatamente le avverse pretese.

Ha inoltre formulato appello incidentale chiedendo che venisse accertato il giudicato sostanziale (ex art. 2909 cod. civ.) evidenziando che l'attore aveva già proposto altra azione giudiziale per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla propria vettura a seguito dell'impatto con animale selvatico verificatosi il 31 dicembre del 2017, citando la Regione.



La domanda era stata rigettata dal Giudice di Pace di Pescara e la sentenza era stata confermata dal Tribunale di Pescara.

3. Con comparsa depositata il 19.2.2025 si è costituita ASSICURAZIONE S.P.A. chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

4. Con ordinanza in data 19.2.2025 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 21.1.2026 per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 352 cpc.

\*\*\*

L'appello principale e l'appello incidentale sono entrambi infondati.

#### **A. Sull'appello incidentale**

L'ENTE PARCO, reiterando analoga eccezione formulata in primo grado, ha chiesto che il Tribunale dichiari il giudicato sostanziale intervenuto sulla vicenda dedotta in giudizio dall'appellante, che aveva già proposto analoga richiesta di risarcimento danni nei confronti della Regione, chiedendo il risarcimento dei danni riportati dalla propria vettura a seguito dell'impatto con animale selvatico, verificatosi il 31 dicembre del 2017.

La domanda era stata rigettata dal Giudice di pace di Pescara, per carenza di legittimazione passiva della Regione, con sentenza confermata dal Tribunale di Pescara (cfr sentenze allegate dall'appellante il 20.1.2026).

Considerato che, come già precisato dal giudice di Pace, l'individuazione dei limiti (soggettivi e oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l'identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi e oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato (cfr Cassazione civile sez. III, 6/05/2025, n. 11887), va rigettato l'appello incidentale considerato che il precedente giudizio era stato instaurato dall'appellante nei confronti della Regione Abruzzo, per cui mancava il requisito dell'identità delle parti.

#### **B. Sull'appello principale.**

Nell'ipotesi in cui il sinistro, tra una vettura ed un animale selvatico, avvenga all'interno del perimetro di un Parco nazionale (Ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente) la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 cod. civ. del danneggiato compete non già alla Regione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente lex specialis rispetto agli artt. 1,9 e 19 della L. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia (cfr Cassazione civile sez. III, 30/07/2024, n. 21375).



Spetta quindi al soggetto che introduce la domanda provare l'esistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cc, quindi la riferibilità del sinistro alla presenza di fauna selvatica sulla carreggiata stradale e l'esistenza di una condotta colposa dell'Ente, sul quale incombe l'onere del controllo della fauna selvatica e della riconducibilità del danno al mancato adempimento di una condotta obbligatoria esigibile.

Premesso che la responsabilità dell'Ente non può essere affermata limitandosi a richiamare i compiti di controllo e gestione della fauna selvatica gravanti sull'Ente, va evidenziato che, come riportato nel verbale redatto dai Carabinieri forestali, su quel tratto della ... sono presenti cartelli che avvisano del pericolo connesso all'attraversamento di animali selvatici.

Considerato che l'appellante, sul quale gravava l'onere di provare che il sinistro si era verificato a causa del comportamento imprevedibile dell'animale selvatico, si è limitato ad allegare copia del verbale redatto dai carabinieri, intervenuti successivamente alla verifica del sinistro, senza fornire alcuna prova idonea a ricostruire le modalità del sinistro (velocità del veicolo, modalità di avvistamento dell'animale selvatico, condotta colposa dell'Ente Parco) si può quindi affermare che l'appellante non è stato in grado di assolvere all'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2043 cc.

La sentenza di primo grado, che aveva fatto buon governo della disciplina concernente gli oneri probatori gravanti sulle parti va quindi integralmente confermata.

### **C. Sulla disciplina delle spese.**

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, considerata la linearità e la natura documentale della controversia. Nei confronti dell'ENTE PARCO, che aveva proposto appello incidentale sussistono i presupposti per una compensazione delle spese nella misura del 30%, con obbligo gravante sull'appellante di rifondere all'Ente la quota residua del 70%.

Letto l'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dichiara l'appellante principale e l'appellante incidentale, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al n. 3168/2024, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione

### **RIGETTA**

l'appello principale e l'appello incidentale proposto dall'ENTE PARCO.

### **CONDANNA**



l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'ENTE PARCO che, previa compensazione nella misura del 30% liquida nel residuo in € 232,40, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

**CONDANNA**

l'appellante alla rifusione delle spese sostenute da ASSICURAZIONE S.P.A. che liquida in € 332,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Letto l'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002,

**DICHIARA**

l'appellante principale e l'appellante incidentale, tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.

Alla cancelleria per quanto di competenza.

Pescara, 01/02/2026

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

